

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

TRASFERITI DALL'ENTE ASSICURATORE SVIZZERO

ALLEGATO N. 1

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1^ nota di variazione (dato economico) (2)	aggiornato (dato economico) (2)	ACCERTATI NEL 2005 (3)	meno: RATEO AL 31.12.2004 (4)	più: RATEO AL 31.12.2005 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+ 5)
Contributi a carico dei datori di lavoro	49.143.034,56	36.256.106,14	32.219.303,17	30.271.546,86	28.033.638,35	29.981.394,66
TOTALE	49.143.034,56	36.256.106,14	32.219.303,17	30.271.546,86	28.033.638,35	29.981.394,66

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

ALLEGATO N. 2

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1^ nota di variazioni (dato economico) (2)	aggiornato (dato economico) (2)	ACCERTATI NEL 2005 (3)	meno: RATEO AL 31.12.2004 (4)	più: RATEO AL 31.12.2005 (5)	TOTALE (dato economico) (6) = (3-4+ 5)
Indennità ai lavoratori frontalieri.	13.046.017,78	12.827.103,06	15.859.872,41	6.295.466,94	9.940.172,53	19.504.578,00
TOTALE	13.046.017,78	12.827.103,06	15.859.872,41	6.295.466,94	9.940.172,53	19.504.578,00

EVOLUZIONE LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

La Gestione per l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, nell'anno 2005 è interessata dalla legge 5 giugno 1997, n. 147, che ha sostanzialmente modificato la disciplina del trattamento speciale istituito dalla legge 12 giugno 1984, n. 228.

La durata massima della prestazione - che spetta per 360 giorni ai lavoratori che abbiano svolto un'attività soggetta a contribuzione contro la disoccupazione per almeno un anno nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione - e l'importo del trattamento speciale, viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, in una percentuale variabile tra il 25 e il 50 per cento del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione. L'importo definitivo, che non può superare il 50 per cento della retribuzione, viene fissato non appena risulta pervenuto da parte della Svizzera il saldo delle somme dovute.

L'art. 4 della legge in esame, prevede anche la possibilità per i lavoratori frontalieri di essere iscritti, a domanda, nelle liste di mobilità di cui alla legge n. 223/1991.

Il successivo art. 9, prevede la possibilità di corrispondere il trattamento speciale anche ai titolari di pensione di vecchiaia anticipata erogata dalla Cassa di compensazione svizzera, in relazione ai periodi di lavoro svolto in territorio elvetico; in tal caso l'importo complessivo erogabile non può superare l'ammontare del trattamento speciale di disoccupazione. L'erogazione della prestazione non è invece cumulabile con i trattamenti pensionistici diretti maturati in Italia; il lavoratore frontaliere ha comunque facoltà di optare per il trattamento più favorevole.

Sino all'entrata in vigore della legge n. 147/1997, agli interessati spetta il trattamento speciale determinato ai sensi della legge n. 228/1984.

Con deliberazione n. 470 del 14 dicembre 2005, il Consiglio di Amministrazione ha determinato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1997, n. 147, l'importo definitivo per l'anno 2003 e l'importo provvisorio per l'anno 2005 del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.

In particolare, l'importo definitivo del trattamento speciale da erogare per l'anno 2003 è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortuni, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera l'anno precedente lo stato di disoccupazione. Considerato che ai lavoratori frontalieri per l'anno 2003 è stato già corrisposto l'importo provvisorio della prestazione nella misura del 40% del salario di riferimento, spetta il relativo conguaglio nella misura del 10%.

L'importo provvisorio della prestazione per l'anno 2005 da erogare ai lavoratori in questione il cui rapporto di lavoro si è concluso nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2005, ivi compresi quello dei lavoratori stagionali per il mancato rinnovo del contratto, è stato fissato nella misura del 50% del salario lordo medio annuo sottoposto a contribuzione, comprensivo di eventuali indennità per malattia e infortunio, con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare, percepito in Svizzera nell'anno precedente lo stato di disoccupazione.

Continuano a trovare applicazione le disposizioni previste dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999 che non hanno determinato variazioni nella disciplina della cosiddetta "retrocessione" dei contributi dei lavoratori frontalieri che continua ad essere applicata, come precisato dal protocollo addizionale all'allegato II dell'accordo, con durata di 7 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso (1° giugno 2002).

**2 - INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLO ASSEGNO DI ASSISTENZA
(*)**

Fascia	TIPOLOGIA
34	invalidi parziali , non ricoverati, con solo assegno
35	invalidi parziali , ricoverati, con solo assegno
36	invalidi parziali , non ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno
40	invalidi parziali , ricoverati titolari di altro reddito, con solo assegno

Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.98	5.169.450	388.460
01.01.99	6.562.400	395.450
01.01.00	6901.700	401.780
01.01.01	7.081.100	412.230
01.01.02	3.755,83	218,65
01.01.03	3.846,05	223,90
01.01.04	3.942,25	229,50
01.01.05	4.017,26	233,87

(*)

Con effetto dal 1° gennaio 1992, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale per la concessione delle pensioni assistenziali agli invalidi civili, con esclusione dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi totali, da parte del Ministero dell'Interno, si applica il limite di reddito individuale stabilito per la concessione della pensione sociale da parte dell'INPS. Per i titolari delle prestazioni di cui sopra, già in godimento al 1° gennaio 1992, ed in possesso di redditi superiori ai limiti sopra stabiliti, non opera, finchè permane tale condizione, il relativo meccanismo di perequazione automatica delle prestazioni (art. 12, commi 3 e 4, L. 30 dicembre 1991, n. 412).

3 – INVALIDI CIVILI TOTALI CON PENSIONE E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO			
Fascia	TIPOLOGIA		
33	invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento		
Decorrenza	Limite di reddito annuo personale	importo mensile	Indennità di accompagnamento (*)
01.01.98	22.846.235	388.460	783.190
01.01.99	23.211.775	395.450	795.970
01.01.00	23.583.165	401.780	808.130
01.01.01	24.078.410	412.230	817.330
01.01.02	12.796,09	218,65	426,09
01.01.03	13.103,20	223,90	431,19
01.01.04	13.430,78	229,50	436,77
01.01.05	13.739,69	233,87	443,83

(*) Nota bene l'indennità di accompagnamento è indipendente da redditi

4 – INVALIDI CIVILI CON SOLA INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (*)		
Fascia	TIPOLOGIA	
38	invalidi totali , maggiori di anni 18 non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
41	invalidi totali non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento	
42	invalidi totali , non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento	
44	invalidi totali , minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento	
45	invalidi parziali , con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/89)	
decorrenza		Indennità di accompagnamento
01.01.98	Erogate indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione	783.190
01.01.99		795.970
01.01.00		808.130
01.01.01		817.330
01.01.02		426,09
01.01.03		431,19
01.01.04		436,77
01.01.05		443,83

(*)

L'art. 1, comma 2, della legge 21 novembre 1988 n. 508 ha disposto che l'indennità di accompagnamento, a decorrere dagli anni successivi al 1988, venga annualmente rivalutata prendendo a riferimento l'importo della indennità di accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, dai grandi invalidi di guerra (di cui alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge 6 ottobre 1986 n. 656) ed ai sensi dell'art. 3 della legge 656/86.

(d) importo comprensivo dell'aumento di lire 15.000 disposto dall'art. 4 della legge 11/10/1990 n. 289.

5 – INVALIDI CIVILI PARZIALI CON SOLA INDENNITA' DI FREQUENZA**Fascia TIPOLOGIA**

47 **invalidi parziali**, minori di anni 18, con diritto all'indennità mensile di frequenza (legge 11/10/1990 n. 289)

	Limite di reddito annuo personale	importo mensile
01.01.98	5.169.450	388.460
01.01.99	6.562.400	395.450
01.01.00	6.901.700	401.780
01.01.01	7.081.100	412.230
01.01.02	3.755,83	218,65
01.01.03	3.845,97	223,90
01.01.04	3.942,12	229,50
01.01.05	4.017,26	233,87

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEGLI INTERVENTI
ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO
ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2005

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2005 della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali si riassume in:

- 71.384 mln. di ENTRATE
- 71.384 mln. di USCITE
- 0 mln. di SITUAZIONE PATRIMONIALE NETTA

Nella tabella che segue si riportano i risultati di esercizio dei rendiconti degli ultimi cinque anni, nonché le relative situazioni patrimoniali.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni)

ANNI	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12
2 0 0 1	59.620	59.620	0	0
2 0 0 2	64.401	64.401	0	0
2 0 0 3	67.101	67.101	0	0
2 0 0 4	69.041	69.041	0	0
2 0 0 5	71.384	71.384	0	0

Ai fini di un quadro di sintesi dei principali eventi che hanno avuto effetto sulla gestione si illustra quanto segue.

L'indicazione dei finanziamenti previsti consente di percepire con immediatezza le eventuali discrasie esistenti nella previsione della spesa dei due bilanci. Peraltro si sottolinea che in alcuni casi il bilancio dell'INPS è carente di previsioni relativamente ad alcune tipologie di spese già inserite in quello dello Stato, mentre in altri casi contiene spese per le quali non figurano stanziamenti nel bilancio dello Stato ovvero gli stessi non sono sufficienti a coprire le spese previste.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla legge finanziaria del 2005 si sottolinea quanto segue.

Il comma 143 prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2003 si provveda attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS che – in base allo stesso consuntivo 2003 – risultano d'importo superiore rispetto alle effettive esigenze per le quali sono stati erogati. I complessivi effetti contabili delle predette compensazioni sono stati definiti con la conferenza dei servizi del 15 febbraio 2005. Nelle tabelle 1 e 2 alla presente relazione sono state riportate le somme versate in eccedenza e gli oneri per i quali si è effettuata la compensazione.

Altro elemento di rilievo è rappresentato dal rifinanziamento degli oneri per le prestazioni agli invalidi civili per 827 mln., previsto dal comma 145, utilizzando la riduzione dei finanziamenti per le prestazioni economiche per la tubercolosi (277 mln.), per le maggiorazioni in favore dei soggetti disagiati (245 mln.) e per i pensionamenti anticipati (305 mln.).

*

* *

Prima di procedere all'illustrazione delle più significative poste del bilancio, si riporta, nella prima tabella che segue, in forma aggregata:

- un quadro di sintesi delle entrate e delle uscite del 2005 raffrontate con quelle indicate in sede di previsioni originarie ed aggiornate per il 2005, nonché con quelle riferite al consuntivo 2004;
- la situazione patrimoniale accertata per il 2005.

In detto prospetto, dato il fine che lo stesso persegue, vengono riassunti in un unico importo fenomeni della medesima natura che nel bilancio sono suddivisi in componenti finanziarie ed in componenti economiche.